

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2023, n. 966

Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il rafforzamento delle attività di controllo sugli interventi del PNRR.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto, confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- ∞ l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ∞ in data 6 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea, con la "Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia" ha approvato la valutazione del PNRR presentato dall'Italia;
- ∞ Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza ed, in particolare, l'art. 22, recante "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", prevede: al paragrafo 1, che "Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio"; al paragrafo 2, che "Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

ATTESO CHE con Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2022, n. 1394 la Regione Puglia, soggetto attuatore del predetto Piano e direttamente responsabile della realizzazione di specifici progetti nelle materie di competenza, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio

finanziamento pubblico degli interventi, ha approvato uno specifico Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del D.L. 77/2021;

CONSIDERATO CHE

- ∞ Successivamente all'approvazione del suddetto Protocollo di Intesa da parte della Giunta Regionale, con nota prot. 606832/2022 del 17/12/2022 il Comando Regionale della Guardia di Finanza ha trasmesso alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente, per le valutazioni e integrazioni di competenza, *la bozza del Protocollo di Intesa opportunamente rimodulata, in conformità alle linee guida emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza e dell'analogo documento pattizio sottoscritto tra la Ragioneria Generale dello Stato e l'Organo di vertice del Corpo;*
- ∞ a seguito delle interlocuzioni tra la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente e il Comando Regionale della Guardia di Finanza, la bozza del Protocollo di Intesa è stata ulteriormente rimodulata, giungendo a una versione condivisa.

VISTI

- ∞ il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- ∞ il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse";
- ∞ gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti di interesse a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);
- ∞ il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- ∞ la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ∞ la Deliberazione di Giunta Regionale 10 ottobre 2022, n. 1394;

TANTO PREMESSO

si propone di approvare lo schema di Protocollo di Intesa così come rimodulato a seguito delle interlocuzioni tra la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente e il Comando Regionale della Guardia di Finanza, sussistendo il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del PNRR attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza.

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2023.

L'impatto di genere stimato è: **neutro**

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell'art. 4 lettera e) della Legge Regionale 7/1997, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare lo schema di Protocollo di Intesa**, riportato in allegato per fare parte integrante del presente provvedimento - che sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 1394/2022 - con il quale la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza si propongono di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR destinate ad interventi da realizzare a livello regionale in qualità di soggetto attuatore in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti.
3. di **stabilire** che il suddetto Protocollo di Intesa verrà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.
4. di **collaborare** con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza al fine di costruire una generale cornice di riferimento per possibili forme di cooperazione interistituzionale che potranno essere eventualmente attivate a livello locale nelle singole province della Puglia, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse suddette.
5. di **stabilire** che il Protocollo di Intesa avrà durata fino al completamento delle misure previste dal PNRR, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
6. di **demandare** al Capo di Gabinetto del Presidente l'individuazione dei referenti regionali indicati nel Protocollo, unitamente ad ogni aspetto operativo derivante dal medesimo documento.
7. di **provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore

Lidia Alifano

Il Dirigente del Servizio Amministrativo

Marina Massaro

Il Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto

Giuseppe Domenico Savino

Il Capo di Gabinetto del Presidente

Giuseppe Pasquale Roberto Catalano

Il Presidente della Giunta Regionale

Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare lo schema di Protocollo di Intesa**, riportato in allegato per fare parte integrante del presente provvedimento - che sostituisce quello approvato con D.G.R. n. 1394/2022 - con il quale la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza si propongono di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR destinate ad interventi da realizzare a livello regionale in qualità di soggetto attuatore in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti.
3. di **stabilire** che il suddetto Protocollo di Intesa verrà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.
4. di **collaborare** con il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza al fine di costruire una generale cornice di riferimento per possibili forme di cooperazione interistituzionale che potranno essere eventualmente attivate a livello locale nelle singole province della Puglia, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse suddette.
5. di **stabilire** che il Protocollo di Intesa avrà durata fino al completamento delle misure previste dal PNRR, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
6. di **demandare** al Capo di Gabinetto del Presidente l'individuazione dei referenti regionali indicati nel Protocollo, unitamente ad ogni aspetto operativo derivante dal medesimo documento.
7. di **provvedere** alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
10.07.2023
08:29:43
UTC



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

la **Regione Puglia** (di seguito denominata anche "Regione"), rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano o suo delegato giusta DGR n. __ del __

e

il **Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza** (di seguito denominato anche "Comando Regionale"), rappresentato dal Comandante Gen. D. Fabrizio Toscano,
nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'articolo 22, recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:

- al paragrafo 1 che: "*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio*";
- al paragrafo 2 che: "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di*



reform e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR “*per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse*”;

VISTO l'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale stabilisce che: “*Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e*



la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico denominato ReGiS";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", la quale all'articolo 3 prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*";

VISTO il decreto-legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78*" e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e) e m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;



VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente per oggetto “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente per oggetto “*Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

CONSIDERATO che costituisce preminente e reciproco interesse il rafforzamento delle azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche - e, in particolare, di quelle destinate al PNRR - attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, da conseguire mediante la garanzia di più elevate soglie di deterrenza rispetto ai suddetti fenomeni;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente le attività di prevenzione e repressione delle violazioni nei comparti oggetto di finanziamento pubblico, nazionale ed europeo,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (AMBITO DELLA COLLABORAZIONE)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla



trasparenza, rafforzando il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici correlati all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi in attuazione del PNRR.

2. Per il raggiungimento delle suddette finalità è interesse delle Parti firmatarie implementare un flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia economico finanziaria specializzata nella tutela dei bilanci nazionale e dell'Unione europea, al fine di contrastare ogni condotta illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione europea tramite le Amministrazioni Centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti Locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento Next Generation EU e con specifico riferimento agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.
3. Il presente Protocollo può, altresì, costituire la generale cornice di riferimento per forme di cooperazione interistituzionale che potranno essere eventualmente attivate, per i medesimi fini, a livello locale nelle singole province della Regione Puglia.
4. L'attività di collaborazione tra le Parti prevista dal presente Protocollo si sviluppa in conformità ai rispettivi compiti istituzionali stabiliti dall'ordinamento vigente e, in particolare, per la Guardia di Finanza tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

ARTICOLO 2 (REFERENTI DELLA COLLABORAZIONE)

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
 - a. per la Regione Puglia:
 - 1) sul piano programmatico, il _____;
 - 2) sul piano esecutivo, il _____. La Regione si riserva, comunque, la possibilità di nominare un referente, a titolo non oneroso, allo scopo di coordinare le attività oggetto del presente Protocollo;
 - b. per la Guardia di Finanza:
 - 1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Puglia, quale supervisore dell'attuazione complessiva dell'intesa, il quale si avvale del Capo Ufficio Operazioni dello stesso Comando, per il necessario coordinamento delle attività svolte al riguardo dai Reparti del Corpo;
 - 2) per le eventuali problematiche applicative, il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, unità operativa qualificata a proiezione regionale, il quale si avvale del dipendente Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica;
 - 3) per l'attuazione, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto che si avvalgono dei Comandanti dei Reparti dipendenti, in ragione dell'ambito territoriale di competenza.



ARTICOLO 3 (MODALITÀ ESECUTIVE)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Regione segnala gli eventuali contesti che presentino particolari e oggettivi elementi di rischio, fornendo informazioni qualificate di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ai sensi della normativa di riferimento, supportate da idonei elementi di riscontro e selezionate sulla scorta di preliminari approfondimenti, le quali potranno costituire oggetto di specifiche attività di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza.

I Reparti operativi del Corpo, ove necessario, potranno richiedere elementi di dettaglio circa i progetti finanziati, avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui al precedente articolo 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.

2. La Guardia di Finanza, ferma restando l'autonomia nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta la disponibilità con le modalità di cui al comma 1, potrà:
- utilizzare i dati acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno dei bilanci nazionale e dell'Unione europea, assicurando il necessario raccordo info-operativo tra i vari Reparti interessati;
 - segnalare alla Parte contraente, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali della Regione medesima, e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti. A sua volta, la Regione comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
3. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
- Regione Puglia: _____
 - Guardia di Finanza:
 - Comando Provinciale di Bari: ba0550000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale di Barletta: bt0500000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale di Brindisi: br0500000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale di Foggia: fg0500000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale di Lecce: le0500000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale di Taranto: ta0510000p@pec.gdf.it;

ovvero attraverso altri mezzi di volta in volta direttamente condivisi tra le Parti.

4. La Regione Puglia utilizzerà in via autonoma le seguenti piattaforme per supportare le attività di controllo da parte della Guardia di Finanza:



- a. una prima piattaforma, in fase di sviluppo per l'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione, in grado di acquisire le informazioni e i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- b. la piattaforma ReGiS, per la gestione delle informazioni relative alle operazioni di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR;
- c. la Banca Dati Amministrazioni pubbliche (BDAP), per la raccolta di tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa per opere pubbliche nel territorio pugliese, ai fini della relativa attività di monitoraggio.

La Regione Puglia si riserva, altresì, di rendere operativa una piattaforma per la presentazione di proposte di Project Financing, finalizzate alla cooperazione tra la Regione e i privati allo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

ARTICOLO 4 (RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI DATI)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente Protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le Parti - che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità - adottano le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le Parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente Protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

ARTICOLO 5 (ULTERIORI DISPOSIZIONI)

- d. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.



- e. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
- f. Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 6
(DISPOSIZIONI FINALI)

- 1. Il presente Protocollo:
 - a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi in materia o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
 - b. decorre dalla data di sua sottoscrizione fino al completamento delle misure previste dal PNRR.

Bari,

Per la REGIONE PUGLIA

Per il COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA